



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 18

Oggetto: “Bonus donne”: pubblicato il decreto attuativo

PREMESSA

Come si ricorderà, il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (c.d. Decreto Coesione), convertito in Legge n. 95 del 4 luglio 2024, contiene una serie di misure in materia di lavoro volte alla promozione dell’occupazione. In particolare, l’articolo 23 del DL n. 60/2024 ha introdotto un esonero (c.d. “**Bonus Donne**”) al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate. In attuazione di quanto previsto dal Decreto Coesione, con il Decreto Interministeriale n. 67/2025 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - Sezione “Pubblicità legale” il 9 maggio 2025) sono state definite le modalità attuative del c.d. “Bonus Donne”, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

SOGGETTI INTERESSATI

Il decreto attuativo disciplina l’incentivo con **un triplice regime e specifiche condizioni applicative**. In particolare, è prevista una riduzione contributiva nella misura del 100% della contribuzione posta a carico del datore di lavoro nel caso di **assunzione a tempo indeterminato di donne di qualunque età**:

- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;**
In tale caso, l’esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi.
- **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** (che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
In tale caso, l’esonero spetta, dopo aver inoltrato domanda all’INPS, per le assunzioni decorrenti dal 31 gennaio 2025 (autorizzazione della Commissione Europea) al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 24 mesi.



- **con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere** (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna: art. 2, punto 4), lettera f), Regolamento UE n. 651/2014). Le aree sono individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In tale caso, l'esonero spetta per le assunzioni decorrenti dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, per un periodo massimo di 12 mesi.

Bonus Donne	Zona	Periodo di validità	Durata
Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	Tutto il territorio nazionale	dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025	massimo 24 mesi
Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES	Zes Unica	dal 31 gennaio 2025 e comunque dopo la richiesta all'INPS al 31 dicembre 2025	massimo 24 mesi
In professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere	Tutto il territorio nazionale	dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025	massimo 12 mesi

ESCLUSIONI

Il "Bonus Donne" **non si applica** ai rapporti di **apprendistato e di lavoro domestico**.

Sono **esclusi dall'applicazione** del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di **"impresa in difficoltà"** di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46 della Legge n. 234/2012.

MISURA E DURATA

L'incentivo:

- consiste **nell'esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a **carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di **importo pari a 650 euro su base mensile** per ciascuna lavoratrice;
- spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



L'esonero è riconosciuto per un **periodo massimo di 24 mesi**.

Come anticipato, ai datori di lavoro privati che assumono donne occupate nelle professioni o settori con un'elevata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.



CUMULABILITÀ

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, **ma è compatibile**, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Ciò significa che trova applicazione la disciplina del "de minimis", eccetto che per il beneficio "speciale" per l'area ZES che è invece subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, prevista dalla Decisione C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025;
- delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali);
- dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. In particolare, il beneficio "speciale" per l'area ZES spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità produttiva. Comporta la revoca dell'esonero, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l'esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

L'assunzione della lavoratrice svantaggiata, al fine della concessione dei benefici, deve costituire un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

In pratica, **l'incentivo spetta se l'assunzione realizza**

- un **incremento netto del numero dei dipendenti** del datore di lavoro interessato,
- **rispetto alla media dei 12 mesi precedenti**.

L'incremento occupazionale netto deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei



lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere all'esonero è necessario inoltrare **domanda telematica all'INPS**, nei modi e nei termini che definirà l'Istituto con apposita circolare. L'istanza deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;
- i dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, inclusa la residenza;
- la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro agevolato;
- la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Dopo gli opportuni controlli, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero e l'INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione.

La domanda all'INPS deve essere presentata **prima di assumere le donne** prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, **residenti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno** (che, come già evidenziato, comprende le Regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Il decreto in esame evidenzia che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

In questo caso:

- a) la domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS;
- b) a seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e
- c) al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all'assunzione che dà titolo all'incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Sarà vostro onere comunicare allo Studio se ritenete che eventuali assunzione possano rientrare nelle condizioni indicate, in quanto non ci è possibile verificare lo stato occupazione dei dipendenti, i quali dovranno fare richiesta del loro status occupazionale precedente all'assunzione ai Centri per l'impiego di competenza.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 19.05.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)